



Delibera n. 19748

Proroga, con modifiche, del divieto temporaneo di assumere o incrementare posizioni nette corte su azioni emesse da Banca Monte dei Paschi di Siena spa (BMPS), ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012;

VISTO l'articolo 4-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla Consob il compito di attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri previsti dal Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012 con riferimento, tra l'altro, ai titoli azionari;

VISTO l'articolo 12 del Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, che impone alcune restrizioni alle vendite allo scoperto di titoli azionari in assenza della disponibilità dei titoli;

VISTO l'articolo 20 del suddetto Regolamento UE n. 236/2012, che definisce il potere di adottare temporaneamente misure restrittive in materia di posizioni nette corte al verificarsi di determinate condizioni;

VISTI i pareri positivi rilasciati dall'ESMA il 6 luglio 2016 e il 4 ottobre 2016 ai sensi dell'articolo 27 del suddetto Regolamento UE n. 236/2012;

VISTA la Delibera n. 19655 adottata dalla Consob il 6 luglio 2016, con la quale è stato adottato il divieto di assumere o incrementare posizioni nette corte su azioni emesse da BMPS a partire dal 7 luglio 2016 e fino al 5 ottobre 2016;

CONSIDERATE le richieste avanzate dalla Banca Centrale Europea a BMPS in tema di riduzione dei *non-performing loans*;

CONSIDERATI gli esiti degli stress test coordinati dall'EBA e pubblicati il 29 luglio 2016;

CONSIDERATI il ritardo e la conseguente incertezza, dovuti anche alle recenti modifiche nella composizione del consiglio di amministrazione di BMPS, circa i tempi e le modalità di attuazione della citata riduzione dei *non-performing loans* e delle conseguenti operazioni sul capitale;

CONSIDERATO il perdurare della volatilità e della discesa dei prezzi verificatesi nei mesi di luglio, agosto e settembre 2016 con riferimento alle azioni emesse da BMPS;

RITENUTE non sufficienti le misure restrittive previste dall'articolo 12 del citato Regolamento UE n. 236/2012;

RITENUTO quindi che per garantire la fiducia del mercato sia necessario prorogare temporaneamente le misure restrittive in materia di posizioni nette corte su titoli azionari emessi da BMPS, introdotte con la citata Delibera n. 19655 del 6 luglio 2016, per il termine massimo di tre mesi previsto dall'articolo 24 del citato Regolamento UE n. 236/2012;

RITENUTO altresì opportuno includere nel calcolo delle posizioni nette corte, rilevanti ai fini delle citate misure restrittive, le posizioni in diritti d'opzione, obbligazioni convertibili e altri strumenti finanziari che danno diritto a ricevere azioni BMPS di nuova emissione, in modo da agevolare la conduzione di possibili operazioni sul capitale;

DELIBERA:

1. Il termine di efficacia della Delibera n. 19655 del 6 luglio 2016 è prorogato fino al termine della giornata di negoziazione del 5 gennaio 2017.
2. Dopo il comma 3 della Delibera n. 19655 è introdotto il seguente comma 4: “4. *Nel calcolo delle posizioni nette corte di cui al comma 1 sono inclusi i diritti di opzione, le obbligazioni convertibili e gli altri strumenti finanziari che danno diritto a ricevere azioni BMPS di nuova emissione*”.

La presente delibera viene trasmessa all'ESMA e a Borsa Italiana spa e pubblicata nel sito *internet* e sul Bollettino della Consob.

4 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas